

Decreto Legislativo 29 gennaio 1998, n. 20

"Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per i beni culturali e ambientali in materia di spettacolo e sport, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasformazione

1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, già ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato "l'Istituto", è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione, ed ha sede legale in Roma. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 2.
Statuto

1. L'Istituto è dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 1, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 3.
Finalità

1. L'Istituto ha le seguenti finalità:

a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché altre attività culturali ed artistiche ad esso relative, con particolare riguardo alla definizione di attività teatrali ed in particolare della scuola di teatro in Siracusa, ove conserva sedi operativa ed amministrativa, e nei teatri antichi della Sicilia;

b) promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina.

2. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. L'Istituto può, previa autorizzazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione, e può altresì svolgere attività

commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, l'Istituto è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 4. Organi

1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività dell'Istituto.
3. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente è nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5. Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, ed è composto:
 - a) dal presidente, indicato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
 - b) da due consiglieri, rispettivamente designati uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
 - c) da un consigliere, designato dalla conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - d) da un consigliere, designato dalla regione siciliana;
 - e) da un consigliere, designato dal comune di Siracusa;
 - f) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15 per cento; tale misura è ridotta al 5 per cento nei casi in cui i partecipanti sono costituiti da precedenti soci dell'Istituto. Lo statuto può prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora le sottoscrizioni dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo teatrale e con comprovate capacità organizzative. Almeno uno dei componenti di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere prescelto tra personalità di prestigio internazionale nel campo degli studi sul teatro antico. Sui componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono sentite le competenti commissioni parlamentari.
3. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e, nell'adozione degli atti, in caso di parità, prevale il voto del presidente. In particolare, il consiglio di

amministrazione:

- a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
- b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;
- c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
- d) nomina i componenti del comitato scientifico, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
- e) assegna gli stanziamenti per le attività istituzionali, sulla base dei programmi deliberati dal comitato scientifico;
- f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante agli altri componenti del consiglio di amministrazione, ai componenti del comitato scientifico di cui alla lettera b) dell'articolo 6, ed ai componenti del collegio dei revisori, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Istituto e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.

Art. 6. Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da:

- a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
- b) quattro esperti, scelti dal consiglio di amministrazione, due dei quali tra docenti universitari di letteratura latina e greca, e gli altri due tra personalità di particolare competenza nel campo teatrale.

2. Il comitato scientifico delibera in ordine alle attività culturali dell'Istituto, definendo i programmi di attività, con particolare riguardo alle rappresentazioni.

Art. 7. Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale di ruolo in servizio alla medesima data, costituisce accantonamento rivalutabile con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale, il

medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale può optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 8.

Disponibilità finanziarie e gestione

1. L'Istituto provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2;
- b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo;
- c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
- d) eventuali proventi di gestione;
- e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
- f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. L'Istituto, a partire dal 1° gennaio 1999, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.

Art. 9.

Vigilanza e amministrazione straordinaria

1. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo è titolare del potere di vigilanza sulla gestione dell'Istituto. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'Istituto;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;
- c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2;
- d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

Art. 10. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietario, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, l'Istituto può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

3. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente dell'Istituto chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

Art. 11. Norme transitorie

1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione restano in carica gli organi nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operatività del consiglio di amministrazione.

2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.33
(Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2004)

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i compiti e l'organizzazione della fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante trasformazione in Fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico», a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera c);

Ravvisata l'esigenza di riformulare parzialmente le disposizioni relative alle finalità dell'Istituto, nonché agli organi ed alle loro funzioni, per un più efficace svolgimento delle attività e, quindi, un migliore perseguimento degli scopi istituzionali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si è espressa nella seduta del 26 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasformazione

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di seguito denominato «decreto», sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 sono soppresses le parole: «ed ha sede legale in Roma»;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa.».

Art. 2.
Statuto

1. L'articolo 2 del decreto è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Statuto). - 1. L'Istituto è dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.».

Art. 3.
Finalità

1. L'articolo 3 del decreto è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Finalità). - 1. L'Istituto ha le seguenti finalità:

- a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché di altre attività culturali ed artistiche ad esso relative;
- b) provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini nel teatro greco di Siracusa, in altri teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale;
- c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista dell'Istituto;
- d) curare la biblioteca dell'Istituto ed incrementarne le acquisizioni;
- e) provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa;
- f) provvedere all'organizzazione di convegni ed altre attività di studi e di ricerca sui temi della classicità greca e latina;
- g) provvedere al mantenimento ed allo sviluppo della scuola di teatro «Giusto Monaco» in Siracusa;
- h) attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide;
- i) promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina.

2. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. L'Istituto può, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Le società di cui al periodo precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui all'articolo 6.

Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, l'Istituto è soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.».

Art. 4. Organi

1. L'articolo 4 del decreto è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Organi). - 1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività dell'Istituto.

3. La durata degli organi collegiali è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per non più di due volte e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. Lo statuto determina la composizione e le competenze del collegio dei revisori, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 5. Consiglio di amministrazione

1. L'articolo 5 del decreto è sostituito dal seguente: «Art. 5 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ed è composto:

a) dal Sindaco di Siracusa, che è il presidente dell'Istituto;

b) da un consigliere designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, con funzioni di consigliere delegato previste al comma 6;

c) da due consiglieri, rispettivamente designati uno dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) da un consigliere, designato dalla Regione siciliana;

e) da un consigliere, designato dalla provincia di Siracusa;

f) da un consigliere, designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

g) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano una partecipazione al patrimonio dell'Istituto non inferiore al 15 per cento; tale misura è ridotta al 5 per cento nei casi in cui i partecipanti sono costituiti dai soggetti che già partecipavano all'Istituto. Lo statuto può prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora gli apporti dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio. Lo statuto stabilisce le modalità per la designazione dei consiglieri in rappresentanza dei privati.

2. Fino a quando non si sarà verificata la condizione di cui al comma 1, lettera g), il componente di cui alla stessa disposizione è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Il componente del consiglio di amministrazione di cui alla lettera b) è individuato tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative; i componenti di

cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo degli studi sul teatro antico e della letteratura classica latina e greca, e con comprovate capacità organizzative. Sui componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e del componente di cui al comma 2, sono sentite le competenti commissioni parlamentari.

4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei partecipanti alle sedute. In caso di parità, prevale il voto del presidente. In particolare, il consiglio di amministrazione:

- a) delibera lo statuto e le sue successive modificazioni, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) su proposta del consigliere delegato, definisce gli indirizzi artistico-culturali dell'Istituto;
- c) delibera il bilancio di esercizio;
- d) formula la proposta al Ministro per i beni e le attività culturali per la nomina del Sovrintendente, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1;
- e) approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi di attività;
- f) delibera su tutte le materie riguardanti le attività istituzionali e le iniziative culturali dell'Istituto;
- g) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante agli altri componenti del consiglio di amministrazione per la partecipazione alle sedute, nonché il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori.

5. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto.

6. Il consigliere delegato formula proposte per gli indirizzi artistico-culturali e promuove le attività dell'Istituto; cura l'attività e l'organizzazione degli uffici; predispone il bilancio di esercizio da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di quest'ultimo, entro i trenta giorni successivi all'adozione.

7. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA", in quanto promotrice di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, secondo la volontà dei fondatori. Al rappresentante viene attribuito diritto di voto qualora al consiglio di amministrazione partecipi l'ulteriore componente designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), secondo periodo.».

Art. 6. Sovrintendente

1. L'articolo 6 del decreto è sostituito dal seguente: «Art. 6 (Sovrintendente). - 1. Il sovrintendente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso di elevato profilo culturale e di comprovati requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalità dell'Istituto.

2. Il sovrintendente:

- a) elabora, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal consigliere delegato, i programmi di attività dell'Istituto, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
- b) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività dell'Istituto;
- c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

3. L'incarico del sovrintendente è conferito dal presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni e rinnovabile.

4. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del sovrintendente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

Art. 7. Personale

1. L'articolo 7 del decreto è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Personale). - 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le eventuali procedure di mobilità, conseguenti alla destinazione presso le sedi dell'Istituto, sono definite dal consiglio di amministrazione previo accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative.».

Art. 8. Disponibilità finanziarie e gestione

1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «con le modalità di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 12 della»;

b) al comma 3 sono soppresse le parole: «a partire dal 1° gennaio 1999»;

c) al comma 4 le parole: «Autorità di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali», e le parole: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 9. Vigilanza e amministrazione straordinaria

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto, le parole: «Autorità di governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali».

Art. 10. Patrimonio

1. All'articolo 10 del decreto sono soppressi i commi 2, 3 e 4.

Art. 11. Norme finali ed abrogazioni

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina del consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»; fino a tale nomina resta in carica il consiglio di amministrazione nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla predetta scadenza il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina un commissario straordinario per la gestione dell'Istituto, che resta in carica fino alla conseguita operatività del consiglio di amministrazione.

2. I contratti d'opera professionale, la cui esecuzione è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data della sua costituzione, sono risolti di diritto.

3. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina, con proprio decreto, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l'insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto.

4. L'articolo 11 del decreto è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

